

CAMERA DEI DEPUTATI N 4502-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ZANONE)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ROGNONI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

—

Presentato il 7 marzo 1987

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1987, n 66, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 6, comma 1, del decreto le parole « All'onere derivante dall'articolo 1 » siano sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 ».

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: entro 60 giorni con le seguenti: entro 30 giorni.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: non superiore a 3.000 unità con le seguenti: non superiore a 2.500 unità.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: La Gepi è tenuta a con le parole: La Gepi può.

All'articolo 5 sostituire le parole: entro 3 mesi con le seguenti: entro trenta giorni.

All'articolo 7, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino entro il 31 dicembre 1987 riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, a condizione che l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale, a tutela dell'occupazione nelle aree interessate.

2. Le società di cui all'articolo 2359 del codice civile potranno accedere ai benefici di cui al comma 1 anche sulla base di una valutazione complessiva dei programmi del gruppo societario a tutela dell'occupazione.

3. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31 dicembre 1986 e, ove operanti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, debbono essere stati in attività entro il primo semestre 1984. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli impianti.

4. Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono istruite secondo i criteri, le modalità applicative e le procedure previsti dall'articolo 20, sesto comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, relativamente alla concessione ed erogazione dei contributi.

5. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione realizzata, nonché della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della qualità del programma di reinvestimento presentato, anche dal punto di vista della programmata soluzione dei problemi occupazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti ai fini della concessione del contributo, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.

7. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato con decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1988.

All'articolo 7, modificare il comma 5 prevedendo una diversa indicazione di copertura finanziaria non ritenendosi opportuna l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

e con la seguente osservazione:

dopo l'articolo 5 inserire il seguente, corrispondente dell'articolo 5 del precedente decreto-legge n. 3 del 1987, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati:

ART. 5-bis.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è inserito il seguente:

« Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali, approvati dal CIPI, nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale ».

All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 686, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, le parole: « tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare » sono sostituite dalle seguenti: « tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare ».

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « entro 3 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 giorni ».

Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 5-bis. — 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge

30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è aggiunto il seguente:

“Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali, approvati dal CIPI, nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale”.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, le parole: “tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare” sono sostituite dalle seguenti: “tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare”.

ART. 5-ter. — 1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, può essere concesso sino ad un periodo complessivamente non superiore a quarantotto mesi ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « All'onere derivante dall'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « All'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3 e 4 ».

All'articolo 7:

i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino entro il 31 dicembre 1987 riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, a condizione che l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti e realizzi programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale, a tutela dell'occupazione nelle aree interessate.

2. Le società di cui all'articolo 2359 del codice civile potranno accedere ai benefici di cui al comma 1 anche sulla base di una valutazione complessiva dei programmi del gruppo societario a tutela dell'occupazione.

3. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31 dicembre 1986 e, ove operanti nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, debbono essere stati in attività entro il primo semestre del 1984. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli impianti.

4. Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da una commissione tecnica, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro. Il contributo è

erogato previo accertamento da parte della commissione tecnica dell'avvenuta riduzione di capacità produttiva mediante rottamazione e dell'effettuata realizzazione dei programmi di investimento annessi alla domanda di contributo.

4-bis. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione realizzata, nonché della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della qualità del programma di reinvestimento presentato, anche dal punto di vista della programmata soluzione dei problemi occupazionali.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti ai fini della concessione del contributo, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.

4-quater. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato con decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio e resta in vigore fino al 31 dicembre 1988 ».

All'articolo 9:

al comma 2, dopo le parole: « gestione commissariale » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi del presente decreto »;

il comma 3 è soppresso;

al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La nomina dei commissari governativi viene effettuata, entro

15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il comune e la provincia di Napoli ».

All'articolo 10:

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Il commissario coordinatore gestisce un centro unico di servizi amministrativi, contabili e consultivi, di cui si avvalgono, in via esclusiva e obbligatoria, sulla base di apposita convenzione, i commissari governativi e le singole cooperative.

3-bis. È fatto divieto alle cooperative di utilizzare alcuno dei propri soci in servizi diversi da quelli ad esse affidati dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9. Il commissario governativo tuttavia, per straordinarie e incompressibili esigenze specificamente motivate, può destinare alcuni soci a servizi diversi da quelli affidati alla cooperativa interessata dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9, nel limite massimo inderogabile del due per cento dei soci della cooperativa stessa.

3-ter. È fatto divieto alla cooperativa di costituire strutture amministrative o contabili e di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano quelli del centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore. Ogni spesa per l'espletamento dei servizi affidati è ad esclusivo carico della cooperativa interessata. Le eventuali spese generali e diverse sono rimborsate annualmente, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, su presentazione di comprovante documentazione di esborso, nel limite massimo del 5 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte nel corso dell'anno ai soci, comprensive della tredicesima mensilità, e comunque nel limite complessivo di cui al successivo comma 9 »;

al comma 5, dopo le parole: « cooperative da loro gestite, » sono aggiunte le seguenti: « sui lavori effettivamente svolti, »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. I compensi di cui ai precedenti commi 7 e 8, le spese di gestione, le spese generali e diverse, le spese per il centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore, nonché ogni altra spesa non di personale attinente l'attività delle cooperative, gravano sul finanziamento di cui all'articolo 9 nel limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo »;

al comma 10, le parole: « o altra idonea documentazione » sono sostituite dalle seguenti: « o, ove non sia possibile, su presentazione di regolari scontrini fiscali o ricevute fiscali ».

All'articolo 11:

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « debitamente vistati a norma di legge »;

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I soci che risultano assenti dal posto di lavoro senza giustificato motivo sono automaticamente espulsi dalla cooperativa di appartenenza con atto dovuto del commissario governativo »; e al terzo periodo, dopo le parole: « Tale disposizione non si applica » è aggiunta la seguente: « esclusivamente ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. *Identico.*

Decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1987 ().*

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI, di disciplinare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, di adottare misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché di emanare norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 dicembre 1987.

(*) Vedi anche il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1987.

2. È altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4 saranno armonizzati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale.

ARTICOLO 2.

1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI, con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.

2. La GEPI è tenuta a condizionare le assunzioni di personale presso le società da essa costituite ai sensi del comma 1 all'assunzione, da parte delle società o imprese che procedono ai licenziamenti, di obblighi negoziali relativi alla cessione dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti. Le operazioni relative alle suddette assunzioni devono comunque essere portate a termine entro 60 giorni dalla delibera del CIPI di cui al comma 1. Qualora non sia stato possibile adempiere agli obblighi in questione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta le determinazioni del caso.

3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1 devono indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.

4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 3.

1. La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio.

2. La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

3. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390.

4. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenenza;

c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera b);

d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.

ARTICOLO 4.

1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante.

ARTICOLO 5.

1. Le norme di attuazione degli articoli 3 e 4 sono emanate, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 nell'anno 1987, valutato in lire 334 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

ARTICOLO 7.

1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino, entro il 31 dicembre 1987, riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio, mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda ed in produzione fino al 31 dicembre 1986, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Tale contributo può essere elevato fino ad un massimo di lire 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa qualora l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale.

2. Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 luglio 1987 e saranno istruite, relativamente alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo la procedura prevista dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro il 30 giugno 1987, saranno individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.

4. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, prorogato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio e a tutto il settore dei tubi saldati.

5. I contributi previsti dal comma 1 graveranno sul « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 40 miliardi. A tale maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, può essere utilizzato, oltre che per l'acquisto di aree industriali, anche per l'acquisto, in tutto o in parte, dei beni e servizi che insistono sulle aree stesse, di proprietà delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti.

ARTICOLO 9.

1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato tra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

2. Le società cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte a gestione commissariale in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 2543 del codice civile e dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

3. Le gestioni commissariali eventualmente instaurate nei confronti delle medesime cooperative alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermate.

4. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'articolo 2400 del codice civile, si procede alla nomina dei sindaci, determinandone la durata in carica da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno.

5. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati, con lo stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'articolo 2543 del codice civile.

6. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non è consentito alle cooperative di cui al presente decreto l'assunzione e lo svolgimento di attività diverse da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1.

ARTICOLO 10.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi.

2. Il commissario coordinatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

3. Il commissario coordinatore cura, attraverso la stipula di apposite convenzioni con idonee strutture esterne, la costituzione di un centro unico di servizi amministrativo-contabili, del quale sono tenute ad avvalersi le singole cooperative. Salvo improrogabili esigenze rilevate dal commissario governativo su conforme parere del collegio sindacale, è fatto divieto alle cooperative di utilizzare i soci in servizi diversi da quelli ad esse affidati dagli enti di cui all'articolo 9, comma 1, di costituire strutture amministrative o contabili e di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano predisposti dal commissario coordinatore.

4. Il commissario coordinatore riferisce trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno ed al prefetto di Napoli sull'andamento delle gestioni, sia sotto l'aspetto contabile amministrativo, sia sull'effettiva esecuzione dei lavori, in base alle relazioni trasmesse dai commissari ai sensi del comma 5 ed alle notizie acquisite dagli enti locali interessati.

5. I commissari governativi presentano mensilmente relazione scritta al commissario coordinatore sull'attività delle cooperative da loro gestite, sull'applicazione delle convenzioni stipulate con il comune e la provincia di Napoli e sui connessi adempimenti amministrativo-contabili. La relazione è vistata dal collegio sindacale.

6. In caso di assenza o impedimento di uno dei commissari governativi, il commissario coordinatore conferisce ad altro commissario governativo l'incarico di sostituirlo temporaneamente.

7. Il compenso spettante ai commissari governativi ed ai sindaci è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, determina il compenso spettante al commissario coordinatore.

9. I compensi di cui ai commi 7 e 8 nonché le spese di gestione delle cooperative gravano sul finanziamento di cui all'articolo 9.

10. Il pagamento delle spese di cui al comma 9 avviene su presentazione di regolari fatture o altra idonea documentazione.

ARTICOLO 11.

1. L'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili da svolgere nel comune e nella provincia di Napoli è affidata esclusivamente alle cooperative che alla data del 31 luglio 1986 avevano stipulato a tale fine apposite convenzioni con detti enti.

2. Possono essere avviati ai lavori di cui al comma 1 esclusivamente i soci iscritti, alla stessa data, sui libri paga e matricola.

3. I soci che a seguito di controllo risultano assenti dal lavoro senza giustificato motivo, sono esclusi dalle cooperative. In ogni caso, l'assenza dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni, anche non consecutivi, comporta l'esclusione dalla società, nonché l'impossibilità di far parte di essa o di altra cooperativa interessata ai medesimi programmi di lavoro. Tale disposizione non si applica in caso di assenza per motivi di salute comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del servizio sanitario nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo che, dopo 5 giorni, è comunque tenuto a disporre la visita di controllo.

4. L'Ispettorato provinciale del lavoro, competente per territorio, effettua controlli periodici in ordine all'osservanza delle norme del presente articolo.

5. Il comune e la provincia di Napoli effettuano i necessari controlli per accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori.

6. All'onere di lire 90 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 9 e 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi per la prosecuzione nell'anno 1987 del programma di cui alla legge n. 41 del 1986, articolo 16, comma 3 ».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, hanno diritto di precedenza ai fini della assunzione da parte del comune di Palermo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, in materia di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

2. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non più di 200 unità di lavoratori di quelle previste nello stesso comma possono essere assunte dal comune di Palermo, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi di cui al comma 1. A tal fine il comune può assumere con

contratto di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con le procedure di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, i lavoratori residenti nel medesimo comune alla data del 1° gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche.

ARTICOLO 13.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987.

ARTICOLO 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE — DE MICHELIS —
ROGNONI — SCÀLFARO — ROMITA —
GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.